REGOLAMENTO (CEE) N. 570/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1988

relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3904/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

visto il regolamento (CEE n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi conpensativi monetari nel settore agricolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (6), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88, prevede la vendita a prezzo ridotto di burro d'ammasso destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari; che il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88, prevede la concessione, per le stesse finalità, di un aiuto al burro e al burro concentrato di mercato; che i due regolamenti sono stati modificati più volte e che, per ampliare le possibilità di avvalersi delle loro disposizioni, occorre procedere a vari adeguamenti degli stessi; che è pertanto opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza ed efficacia, abrogare i suddetti regolamenti e sostituirli con un solo ed unico testo;

considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di ingenti scorte costituite a seguito di interventi effettuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68; che non è possibile smerciare a condizioni normali la totalità del burro corrispondente a tali scorte; che il regolamento (CEE) n. 1723/81 del Consiglio (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 863/84 (10), stabilisce le norme generali relative alle misure destinate a mantenere il livello di utilizzazione di burro da parte di alcune categorie di consumatori e di industrie; che, nei due casi, si tratta di misure atte a favorire lo smercio e l'utilizzazione del burro, la vendita del burro d'ammasso ad un prezzo ridotto o l'applicazione di aiuti che portano il prezzo del burro di mercato ad un livello comparabile a quello praticato per il burro d'ammasso, a beneficio di talune imprese di trasformazione della Comunità ai fini della fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

considerando che, per garantire da un lato la parità di accesso al burro a tutti gli acquirenti e dall'altro, che l'aiuto sia fissato al livello strettamente necessario ed ai fini di un efficace controllo dei quantitativi in questione, è opportuno applicare la procedura della gara permanente;

considerando che il burro, indipendentemente dal fatto che sia venduto a prezzo ridotto o che benefici dell'aiuto, può essere indirizzato verso destinazioni differenti in base ad una scelta iniziale di formule che sono a disposizione degli operatori; che il tenore di materia grassa può essere uguale o inferiore all'82 % e che, infine, può essere utilizzato in vari modi, eventualmente sotto forma di burro concentrato o di burro cui viene aggiunto un rivelatore; che è opportuno pertanto prevedere, secondo le opzioni prese in considerazione, la possibilità di fissare prezzi minimi o importi massimi di aiuto diversi;

considerando che è necessario subordinare l'acquisto del burro o la concessione dell'aiuto al rispetto di determinate condizioni intese a garantire che il burro non sia sviato dalla sua destinazione; che, oltre alle disposizioni in materia di controllo previste a norma del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 165/88 (12), è opportuno prevedere ulteriori disposizioni per tener conto del carattere specifico del programma di vendita; che rientra

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(6) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(7) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.
(8) GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.
(9) GU n. L 172 del 30. 6. 1981, pag. 14.
(10) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 23.
(11) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(12) GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 40.

in particolare nella logica del regolamento obbligare l'aggiudicatario ad eseguire le operazioni di concentrazione e di tracciatura e di autorizzare la vendita mediante contratto del prodotto così ottenuto o direttamente del burro, se questo non è stato concentrato o non vi è stato aggiunto un rivelatore;

considerando che il controllo del burro venduto deve effettuarsi in linea di massima dall'uscita dall'ammasso sino all'incorporazione nei prodotti finali definiti; che è opportuno, conciliando gli imperativi del controllo con le condizioni reali di funzionamento delle imprese, differenziare le misure di controllo, a seconda che al burro siano stati aggiunti o meno rivelatori, in base ai quantitativi utilizzati e alla dimensione degli stabilimenti utilizzatori; che le disposizioni così adottate si applicano anche al burro sovvenzionato qualora vi siano stati aggiunti rivelatori;

considerando che, data l'entità della riduzione di prezzo o dell'importo dell'aiuto, quando è pagato prima che il burro abbia raggiunto la propria destinazione finale, è giustificato prevedere la costituzione di cauzioni, fissate forfettariamente nel caso di una gara o in relazione al livello dei prezzi o all'importo degli aiuti nel caso della trasformazione ed aventi lo scopo di garantire che gli aggiudicatari hanno effettivamente adempiuto ai loro obblighi; che è tuttavia opportuno prevedere talune deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli [1] modificato dal regolamento (CEE) n. 1181/87 [2], al fine di tener conto della specificità del programma;

considerando che l'incorporazione nei prodotti finali del burro venduto o sovvenzionato, con aggiunta di rilevatori o meno, nello stato in cui si trova o previa trasformazione in burro concentrato, deve essere effettuata entro determinati termini allo scopo di garantire l'applicazione uniforme del programma e l'efficacia delle misure di controllo;

considerando che, per quanto concerne gli importi compensativi monetari fissati in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85 è opportuno tener conto del valore del burro utilizzato; che a tale scopo occorre prevedere l'applicazione di un coefficiente ai suddetti importi applicabili in virtù del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede, alle condizioni previste dal presente regolamento, alla vendita di burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato all'ammasso anteriormente a una data da stabilirsi, nonché alla concessione di un aiuto all'utilizzazione di burro e di burro concentrato di cui al secondo comma.

Possono fruire dell'aiuto soltanto:

a) il burro che risponda, nello Stato membro di produzione, alla definizione e alla classificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 985/68 e il cui imballaggio sia contrassegnato in conformità;

b) il burro concentrato prodotto in uno stabilimento riconosciuto in conformità dell'articolo 10 utilizzando burro o crema e rispondente ai requisiti specificati nell'allegato IV.

Articolo 2

La vendita del burro e la concessione dell'aiuto sono effettuate secondo la procedura della gara permanente indetta da ciascun organismo d'intervento.

Articolo 3

Il concorrente può partecipare alla gara soltanto se si impegna per iscritto a incorporare o a far incorporare il burro o il burro concentrato di cui all'articolo 1 esclusivamente e senza pregiudizio dei prodotti intermedi di cui all'articolo 9, nei prodotti finali di cui all'articolo 4, in uno dei modi di utilizzazione seguenti:

a) mediante aggiunta dei rivelatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1:

   — previa trasformazione del burro aggiudicato in burro concentrato, in conformità dell'articolo 5,

   ovvero

   — nello stato in cui si trova;

b) oppure mediante impegno scritto di utilizzare, nello stabilimento in cui ha luogo l'incorporazione nei prodotti intermedi e/o nei prodotti finali, un quantitativo minimo di 5 t di burro o di 4 t di burro concentrato al mese oppure, con l'utilizzazione nel corso di uno stesso mese di uno stesso prodotto, un quantitativo minimo di 45 t di equivalente burro all'anno oppure gli stessi quantitativi in prodotti intermedi:

   — previa trasformazione del burro aggiudicato in burro concentrato, in conformità dell'articolo 5, oppure

   — nello stato in cui si trova.

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
[2] GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31.

TITOLO I

Condizioni relative all'impiego e all'incorporazione del burro e del burro concentrato

Articolo 4

I prodotti finali, ripartiti secondo la formula prescelta e indicata nell'offerta, sono i seguenti:

1) Formula A:

a) prodotti di cui alle sottovoci 1905 20, 1905 30, 1905 90 40, 1905 90 50, 1905 90 60 e 1905 90 90 della nomenclatura combinata;

b) i seguenti prodotti, pronti per la vendita al dettaglio:

i) prodotti a base di zuccheri delle sottovoci 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 e 1704 90 99 della nomenclatura combinata,

ii) prodotti a base di zuccheri della sottovoce 1806 90 50 della nomenclatura combinata,

iii) altre preparazioni alimentari contenenti cacao, delle sottovoci 1806 20, 1806 31 00, 1806 32 e 1806 90 60, 1806 90 70, 1806 90 90 della nomenclatura combinata diverse dalla cioccolata e dai prodotti di cioccolata;

c) ripieni incorporati in prodotti di cioccolata, pronti per la vendita al dettaglio, delle sottovoci 1806 31 00 e 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31 della nomenclatura combinata.

Il tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte dei prodotti di cui alle lettere b) e c) è pari o superiore al 3 % e pari o inferiore al 50 %.

2) Formula B:

a) gelati delle sottovoci 2105 00 91 e 2105 00 99 della nomenclatura combinata aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte superiore o pari al 5 % e inferiore o pari al 30 %, ovvero

b) preparazioni, esclusi lo iogurt e lo iogurt in polvere, per la fabbricazione dei gelati di cui alle sottovoci 1806 20 90, 1806 90 90, 1901 90 90 e 2106 90 99 della nomenclatura combinata, aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte superiore o pari al 10 % e inferiore o pari al 33 %, contenenti uno o più aromatizzanti, nonché emulsionanti o stabilizzatori e atte al consumo senza alcuna altra operazione, salvo l'eventuale aggiunta di acqua, i trattamenti meccanici eventualmente necessari e la congelazione.

3) Formula C:

prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 90 della nomenclatura combinata,

a) sotto forma:

1. di pasta cruda:

i) a base di farina, in proporzione pari o superiore al 5 % del peso dei costituenti, salvo l'acqua, addizionata di materia grassa proveniente dal latte e di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o tuorli, latte in polvere, sale, ecc., avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 90 % del tenore totale di materie grasse;

ii) i cui ingredienti sono stati finemente miscelati e la cui materia grassa è stata emulsionata in modo tale da rendere impossibile, sotto l'azione di qualsiasi trattamento fisico, la separazione della materia grassa proveniente dal latte;

iii) tagliata in pezzi di dimensioni e forme caratteristiche;

iv) pronta ad essere infornata o sottoposta ad altro trattamento termico di effetto equivalente, il quale consenta di ottenere direttamente prodotti della voce 1905 della nomenclatura combinata;

v) condizionata in conformità del disposto della successiva lettera b),

oppure

2. di preparazione in polvere:

i) a base di farina e/o di fecola, in proporzione uguale o superiore al 40 %, addizionata di materia grassa proveniente dal latte, nonché di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o tuorli in polvere, latte in polvere, sale, ecc., avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 90 % del tenore totale di materie grasse;

ii) pronta ad essere sottoposta a trattamenti quali l'impastatura, la modellatura, la fermentazione semplice o multipla o il taglio per ottenere direttamente una pasta che, previa cottura al forno o altro trattamento termico di effetto equivalente, consenta di ottenere direttamente prodotti della voce 1905 della nomenclatura combinata;

iii) condizionata in conformità del disposto della successiva lettera b),

b) conformi alle condizioni seguenti in materia di condizionamento dei prodotti:

i) per quanto riguarda la pasta cruda, in unità del contenuto massimo di 5 kg, eventualmente raggruppate in imballaggi;

ii) per quanto riguarda le preparazioni in polvere, in imballaggi del contenuto massimo di 25 kg;

iii) in entrambi i casi gli imballaggi recano, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni seguenti:

— data di fabbricazione, eventualmente in codice;

— tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte;

— la dicitura:

«Formula C — articolo 4, punto 3, del regolamento (CEE) n. 570/88».

— eventualmente, il numero d'ordine di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

Tuttavia, se i prodotti di cui alla lettera a) sono trasformati nello stesso stabilimento in prodotti finali di cui al punto 1 (formula A), l'osservanza delle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii) non è richiesta.

4) Formula D:

— preparazioni e conserve di carni, pesci, crostacei e molloschi del capitolo 16, nonché le preparazioni alimentari delle sottovoci da 1902 20 10 a 1902 20 90 e 1902 40 90 nonché 1904 90 10, 1904 90 90 e 2005 80 00 della nomenclatura combinata;

— salse e preparazioni per zuppe, minestre o brodi delle sottovoci 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10, 2103 90 90 e 2104 10 00 della nomenclatura combinata.

Il tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte di questi prodotti calcolato sulla sostanza secca è uguale o superiore al 5 %.

Articolo 5

In caso di applicazione dell'articolo 3, lettera a), primo trattino e lettera b), primo trattino, tutto il burro aggiudicato deve essere trasformato in burro concentrato avente un tenore minimo di materia grassa del 99,8 % e fornire almeno 100 kg di burro concentrato per:

— 122,5 kg di burro utilizzato qualora il tenore di materia grassa del burro venduto sia pari o superiore all'82 %,

— 125,5 kg di burro utilizzato qualora il tenore di materia grassa del burro venduto sia inferiore all'82 %.

Articolo 6

1. In caso di applicazione dell'articolo 3, lettera a) e se trattasi di burro concentrato nel corso della fabbricazione e nello stesso stabilimento, ad esso sono addizionati ad esclusione di qualsiasi altro prodotto e con procedimento atto a garantirne una ripartizione omogenea, secondo i quantitativi minimi prescritti:

— i prodotti elencati nell'allegato I, se il burro o il burro concentrato è destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula A o alla formula C;

— i prodotti elencati nell'allegato II, se il burro o il burro concentrato è destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula B;

— i prodotti elencati nell'allegato III, se il burro o il burro concentrato è destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula D.

2. Se, in particolare a causa di una ripartizione non omogenea, il dosaggio per ognuno dei suddetti prodotti risulta inferiore di oltre il 5 % ma di meno del 20 % rispetto ai quantitativi minimi prescritti, la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, viene incamerata soltanto sino a concorrenza dell'1,5 % del suo importo per ogni punto al di sotto dei quantitativi minimi prescritti.

3. L'organismo competente designato dallo Stato membro interessato deve accertare che siano state rispettate la composizione e le caratteristiche, in particolare il grado di purezza, dei prodotti di cui al paragrafo 1.

4. L'aggiunta di cui al paragrafo viene effettuata:

— in uno stabilimento riconosciuto in conformità dell'articolo 10,

— entro il termine di cui all'articolo 11.

Articolo 7

In caso di applicazione dell'articolo 3, lettera b), l'incorporazione nei prodotti intermedi o nei prodotti finali nonché la trasformazione dei prodotti intermedi nei prodotti finali vengono effettuate:

— in uno stabilimento riconosciuto in conformità dell'articolo 10;

— entro il termine di cui all'articolo 11.

Articolo 8

Se la fabbricazione del burro concentrato, con o senza aggiunta di rivelatori, ovvero se l'aggiunta al burro degli stessi rivelatori, da un lato, e l'incorporazione nei prodotti finali, dall'altro, non sono effettuate nello stesso luogo, il burro concentrato o il burro viene confezionato in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 10 kg, fatta salva la possibilità di un sottocondizionamento.

Gli imballaggi ed eventualmente il sottoconfezionamento recano, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'indicazione del regolamento e della destinazione (formula A/C, formula B o formula D), nonché:

a) nel caso del burro concentrato, una a più delle seguenti diciture,

— Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a la incorporación en uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 570/88

— Koncentreret smør udelukkende bestemt til forarbejdning til et af de produkter, som er nævnt i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 570/88

— Butterfett, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 570/88 genannten Enderzeugnisse bestimmt

— Συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

— Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the products listed in Article 4 of Regulation (EEC) No 570/88

— Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 570/88

— Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 570/88

— Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 570/88 bedoelde produkten

— Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CEE) nº 570/88.

Il burro concentrato può anche essere trasportato in cisterne o contenitori; in tal caso, le indicazioni suddette vengono riportate sulla cisterna o sul contenitore in caratteri di almeno 5 cm di altezza;

b) nel caso del burro nello stato in cui si trova con aggiunta di rivelatori di cui all'articolo 6, una o più delle seguenti diciture:

— Mantequilla destinada exclusivamente a la incorporación en uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 570/88

— Smør udelukkende bestemt til forarbejdning til et af de produkter, som er nævnt i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 570/88

— Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 570/88 genannten Enderzeugnisse bestimmt

— Βούτυρο που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

— Butter for incorporation exclusively into one of the products listed in Article 4 of Regulation (EEC) No 570/88

— Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 570/88

— Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 570/88

— Boter uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 570/88 bedoelde produkten

— Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CEE) nº 570/88.

Articolo 9

1. Se il burro concentrato o il burro, con o senza aggiunta dei rivelatori, viene incorporata, in una fase intermedia, in prodotti diversi dai prodotti finali e in uno stabilimento diverso da quello in cui avviene la trasformazione finale, si applicano le condizioni seguenti:

a) lo stabilimento di trasformazione intermedia è riconosciuto o meno, in conformità dell'articolo 10, sulla base di una domanda nella quale vengono in particolare precisati la composizione dei prodotti fabbricati e il loro tenore di grasso butirrico. Contemporaneamente alla domanda di riconoscimento, viene comunicato all'autorità competente l'elenco degli stabilimenti di trasformazione finale e, se del caso, l'elenco dei rivenditori che commercializzano i prodotti. Tali elenchi vengono aggiornati in conformità delle disposizioni adottate dallo Stato membro interessato;

b) se il detentore di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) è uno stabilimento rivenditore, quest'ultimo si impegna, ai termini del contratto di vendita:

— a tenere una contabilità dalla quale risultino, per ciascuna consegna, il nome e l'indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di trasformazione in prodotti finali, nonché i corrispondenti quantitativi venduti;

— a far rispettare le disposizioni dell'articolo 23, punto 3;

c) l'autorità competente sottopone lo stabilimento di trasformazione intermedia, di cui alla lettera a), alle misure di controllo previste all'articolo 23, punto 2;

d) per quanto riguarda il trasporto del prodotto intermedio, le disposizioni dell'articolo 8 si applicano riportando sull'imballaggio, oltre all'indicazione della destinazione (formula A/C o formula B o formula D), una o più delle diciture seguenti:

— Producto intermedio contemplado en el artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 570/88 y destinado exclusivamente a la incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

— Mellemprodukt som omhandlet i artikel 9 i forordning (EØF) nr. 570/88 udelukkende til iblanding i en af de artikel 4 i samme forordning nævnte færdigvarer

— Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 570/88, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

— Ενδιάμεσο προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88 και προορίζεται αποκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ίδιου κανονισμού

— Intermediate product as referred to in Article 9 of Regulation (EEC) No 570/88 and intended solely for incorporation into one of the products listed in Article 4 of that Regulation

— Produit intermédiaire visé à l'article 9 du règlement (CEE) n° 570/88 et destiné exclusivement à l'incor-

poration dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du même règlement

— Prodotto intermedio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 570/88 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

— Tussenprodukt als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 570/88 en uitsluitend bestemd om in een van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindprodukten te worden verwerkt

— Produto intermédio referido no artigo 9º do Regulamento (CEE) nº 570/88 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4º do mesmo regulamento.

Tuttavia, i prodotti a scarsa densità quali quelli che siano stati aumentati di volume per insufflazione di aria possono essere condizionati in imballaggi sigillati di peso netto non inferiore a 5 kg, fatta salva la possibilità di un sottocondizionamento.

2. Un'ulteriore trasformazione dei prodotti finali è ammessa soltanto se i prodotti ottenuti rientrano in una delle voci di cui all'articolo 4 e se, durante una fase intermedia di tale trasformazione, non è stato fabbricato alcun prodotto rientrante in un'altra voce tariffaria.

Articolo 10

1. La fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b), la trasformazione del burro in burro concentrato di cui all'articolo 5, l'aggiunta dei rivelatori di cui all'articolo 6, l'incorporazione del burro e del burro concentrato di cui all'articolo 7 e l'incorporazione in prodotti intermedi di cui all'articolo 9 devono essere effettuate in uno stabilimento riconosciuto.

2. Può essere riconosciuto soltanto uno stabilimento:

a) che disponga di impianti tecnici adeguati e la cui capacità di trasformazione o d'incorporazione sia pari almeno a 5 t di burro al mese o al suo equivalente (in burro concentrato o in prodotti intermedi);

b) che disponga di locali che consentano di isolare e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

c) che si impegni a tenere in permanenza i registri dai quali risultino i quantitativi di materie grasse impiegate e la loro composizione, nonché i quantitativi, la composizione e il tenore di materie grasse butirriche dei prodotti ottenuti e, salvo per quanto riguarda gli stabilimenti che commercializzano al minuto i prodotti finali, la data di uscita di tali prodotti e il nome e l'indirizzo dei loro detentori, comprovati da un riferimento ai bollettini di consegna e alle fatture; e

d) che si impegni a trasmettere all'organismo incaricato del controllo di cui all'articolo 23 il proprio programma di fabbricazione secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.

3. Lo stabilimento che lavori diversi prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo deve inoltre impegnarsi:

— a tenere separatamente i registri di cui al paragrafo 2, lettera c),

— a lavorare successivamente i prodotti suddetti. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, gli Stati membri possono ammettere una deroga a tale obbligo se lo stabilimento dispone di locali che garantiscano la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte di burro in causa.

4. I rispettivi riconoscimenti sono concessi, con un numero d'ordine, dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo:

— la fabbricazione del burro concentrato,

— l'aggiunta al burro dei rivelatori,

— l'incorporazione in prodotti intermedi,

— in caso di applicazione dell'articolo 3, lettera b), l'incorporazione nei prodotti finali.

5. Il riconoscimento viene revocato in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo; esso può essere revocato qualora si constati che nello stabilimento interessato non è rispettato un altro obbligo derivante dal presente regolamento.

A richiesta dello stabilimento interessato e previo controllo approfondito, il riconoscimento può essere ripristinato dopo un periodo minimo di sei mesi.

Articolo 11

I prodotti di cui all'articolo 1 sono lavorati nella Comunità entro i termini seguenti, calcolati a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui all'articolo 14, paragrafo 2:

— sette mesi per quanto riguarda la fabbricazione del burro concentrato;

— tre mesi per quanto riguarda l'aggiunta al burro dei rivelatori;

— dodici mesi per quanto riguarda l'incorporazione nei prodotti finali.

Articolo 12

1. L'aggiudicatario deve:

a) eseguire o far eseguire a proprio nome e per proprio conto le operazioni relative alla fabbricazione del burro concentrato e all'aggiunta dei traccianti;

b) tenere una contabilità dalla quale risultino, per ciascuno consegna, il nome e l'indirizzo degli acquirenti nonché i

corrispondenti quantitativi, specificandone la destinazione (formula A/C, formula B o formula D).

Se l'aggiudicatario lavora diversi prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo, una contabilità separata deve essere tenuta nell'ambito di ciascuna disposizione o di ciascun regolamento;

c) provvedere a che in ogni contratto di vendita figurino:

— l'obbligo di rispettare, in caso di fabbricazione di prodotti intermedi, le condizioni previste all'articolo 9;

— l'obbligo di rispettare, se del caso, l'impegno di cui all'articolo 3, lettera b);

— l'obbligo di incorporare il prodotto nei prodotti finali, precisandone la destinazione (formula A/C o formula B o formula D), entro il termine di cui all'articolo 11;

— se del caso, l'obbligo relativo alla tenuta della contabilità, di cui alla lettera b);

— l'obbligo di rispettare le disposizioni dell'articolo 10;

— l'obbligo di tenere gli stessi registri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) in caso d'incorporazione nei prodotti finali di prodotti con rivelatori.

2. Se l'aggiudicatario è il fabbricante dei prodotti finali, egli deve tenere i registri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) e trasmettere il suo programma di fabbricazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera d).

TITOLO II

Procedura di gara

Articolo 13

1. Un bando di gara permanente è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte.

2. L'organismo d'intervento redige un bando di gara nel quale sono in particolare indicati il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

Per i quantitativi di burro in questione da esso detenuti, l'organismo d'intervento indica inoltre:

a) l'ubicazione dei depositi frigoriferi nei quali il burro destinato alla vendita è immagazzinato. L'elenco è limitato ai depositi nei quali è detenuto il burro fabbricato da più lungo tempo;

b) i quantitativi di burro messi in vendita in ciascun deposito, precisando, eventualmente, le quantità di burro aventi un tenore di materia grassa inferiore all'82 %, contenute in tali quantitativi.

Articolo 14

1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento procede a gare particolari.

2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gari particolari scade alle ore 12 di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo i quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il termine è prorogato sino alle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 15

1. L'organismo d'intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati, a loro richiesta, l'elenco, menzionato all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dei depositi frigoriferi nei quali è immagazzinato il burro posto in gara e dei relativi quantitativi. Inoltre, l'organismo d'intervento procede regolarmente alla pubblicazione di tale elenco aggiornato nella forma indicata nel bando di gara di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. L'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal burro posto in vendita.

Articolo 16

1. Gli interessati partecipano alla gara particolare o depositano l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, che rilascia apposita ricevuta, o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritiro ovvero mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta.

L'offerta è inoltrata all'organismo d'intervento che detiene il burro o, nel caso della concessione dell'aiuto, all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio l'aggiunta del rilevatore o, secondo il caso, la fabbricazione del burro concentrato o l'incorporazione del burro nei prodotti finiti avrà luogo.

2. Per quanto riguarda la vendita del burro, nell'offerta sono indicati:

a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

b) il quantitativo richiesto, precisando il tenore di materie grasse del burro qualora l'organismo d'intervento interessato abbia messo in vendita burro avente un tenore di materie grasse inferiore all'82 %;

c) la prevista destinazione del burro (formula A/C o formula B o formula D), nonché il modo di utilizzazione con riferimento alle relative disposizioni dell'articolo 3;

d) il prezzo offerto per 100 kg di burro avente il tenore di materie grasse voluto, imposte interne escluse, franco deposito frigorifero, espresso nella moneta dello Stato membro sul cui territorio il burro è immagazzinato;

e) eventualmente, lo Stato membro nel cui territorio sarà effettuata l'incorporazione del burro nei prodotti finali o la trasformazione del burro in burro concentrato o l'aggiunta al burro dei rivelatori ovvero la fabbricazione dei prodotti intermedi;

f) il deposito frigorifero nel quale si trova il burro, ed eventualmente un deposito frigorifero di sostituzione.

Un'offerta relativa a più di un deposito, indipendentemente dall'eventuale deposito di sostituzione, è considerata equivalente a tante offerte quanti sono i depositi frigoriferi cui essa si riferisce.

3. Per quanto riguarda la concessione dell'aiuto, nell'offerta vanno indicati:

a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

b) il quantitativo di burro o di burro concentrato per il quale è chiesto l'aiuto, precisando per il burro il tenore di materia grassa;

c) la destinazione (formula A/C o formula B o formula D), nonché il modo di utilizzazione con riferimento alle relative disposizioni dell'articolo 3;

d) l'importo proposto dell'aiuto per 100 kg di burro o di burro concentrato, esclusi eventualmente i rivelatori, espresso nella moneta dello Stato membro in cui è inoltrata l'offerta.

4. L'offerta è valida soltanto se:

a) verte su un solo e identico prodotto (burro aggiudicato o burro o burro concentrato) avente, nel caso del burro, lo stesso tenore di materia grassa (pari o superiore all'82 % oppure inferiore all'82 %), la stessa destinazione (formula A/C o formula B o formula D) e lo stesso modo di utilizzazione;

b) riguarda un quantitativo di almeno 5 t di burro o 4 t di burro concentrato. Tuttavia, nel caso in cui il quantitativo disponibile in un deposito sia inferiore, il quantitativo disponibile costituisce il quantitativo minimo per l'offerta;

c) è accompagnata dall'impegno di cui all'articolo 3, prima frase e, se del caso, dall'impegno di cui all'articolo 3, lettera b);

d) fatto salvo i disposto dell'articolo 18, paragrafo 4, il concorrente allega una dichiarazione dalla quale risulti che egli rinuncia ad ogni reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del burro eventualmente aggiudicato;

e) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la cauzione di gara di cui all'articolo 17, paragrafo 1 per la gara particolare di cui trattasi.

Gli elementi dell'offerta di cui alle lettere c) e d), trasmessi inizialmente all'organismo d'intervento, valgono come tacito rinnovo per le offerte successive, salvo espressa denuncia da parte del concorrente o dell'organismo d'intervento, a condizione che:

— nell'offerta iniziale sia precisato che il concorrente intende beneficiare della presente disposizione;

— le offerte successive facciano riferimento alla presente disposizione (articolo 16, paragrafo 4, secondo comma) e alla data dell'offerta iniziale.

5. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine, di cui all'articolo 14, paragrafo 2 per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare in causa.

Articolo 17

1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed, eventualmente:

— nel caso del burro aggiudicato, la costituzione della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2 e il pagamento del prezzo entro il termine fissato all'articolo 20, paragrafo 2;

— nel caso dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo comma, e qualora si applichi l'articolo 3, lettera a), la costituzione della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2,

rappresentano esigenze principali il cui rispetto è garantito dalla costituzione di una cauzione di gara pari a 60 ECU/t.

2. La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Tuttavia, se nell'offerta è precisato, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera e), che l'incorporazione nei prodotti finali o, se del caso, la fabbricazione del burro concentrato o l'aggiunta al burro dei rivelatori ovvero la fabbricazione dei prodotti intermedi viene effettuata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata inoltrata l'offerta, la cauzione può essere costituita presso l'autorità competente designata da tale Stato membro, che rilascia al concorrente la prova di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera e). In tal caso, l'organismo d'intervento interessato comunica all'autorità competente dell'altro Stato membro i fatti che danno luogo allo svincolo o all'incameramento della cauzione.

Articolo 18

1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per il burro e il burro concentrato che possono essere differenziati secondo:

— la destinazione (formula A/C o formula B o formula D);

— il tenore di materia grassa del burro;

— il modo di utilizzazione in conformità dell'articolo 3.

Può essere deciso di non dare seguito alla gara.

2. Contemporaneamente al prezzo o ai prezzi minimi di vendita e all'importo o agli importi dell'aiuto e secondo la stessa procedura, l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati per 100 kg, in funzione della differenza tra il prezzo d'intervento del burro e i prezzo minimi fissati oppure degli importi dell'aiuto. La cauzione di trasformazione serve a garantire il rispetto delle esigenza principali concernenti:

a) o, nel caso del burro aggiudicato:

— la trasformazione del burro in burro concentrato in conformità dell'articolo 5 e l'aggiunta eventuale dei rivelatori ovvero l'aggiunta al burro dei rivelatori

e

— l'incorporazione del burro o del burro concentrato, con o senza aggiunta dei rivelatori, nei prodotti finali;

b) o, nel caso dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo comma, e qualora si applichi l'articolo 3, lettera a) l'incorporazione nei prodotti finali.

3. Le prove necessarie per ottenere lo svincolo delle cauzioni di trasformazione di cui al paragrafo 2 devono essere presentate entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, terzo trattino.

Se i termini fissati all'articolo 11 vengono superati complessivamente di meno di 60 giorni, la cauzione di trasformazione viene incamerata nella misura di 4 ECU/t per ogni giorno. Al termine di tale periodo si applica il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sull'ammontare che resta.

4. Se il mancato rispetto delle esigenze principali di cui al paragrafo 2, lettera a) entro i termini di cui all'articolo 11, è dovuto al fatto che il burro aggiudicato si rivela inadatto al consumo, le cauzioni di trasformazione vengono tuttavia svincolate non appena siano state adottate le misure opportune sotto il controllo delle autorità dello Stato membro interessato, previo accordo della Commissione.

Articolo 19

1. L'offerta viene respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo o se l'importo proposto per l'aiuto è superiore all'importo massimo stabilito, tenuto conto della destinazione, del tenore di materia grassa del burro e del modo di utilizzazione.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, è dichiarato aggiudicatario colui che offre il prezzo più elevato o l'importo dell'aiuto meno elevato.

3. Nell'ambito della vendita, se il quantitativo disponibile nel deposito in causa non è esaurito, per il quantitativo restante vengono dichiarati aggiudicatari gli altri concorrenti in funzione dei prezzi offerti, partendo dal prezzo più elevato. Nel caso in cui la quantità restante è inferiore o uguale a 1 t, tale quantità è proposta agli aggiudicatari alle stesse condizioni della quantità loro attribuite.

Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di burro ancora disponibile nel rispettivo deposito, il concorrente è dichiarato aggiudicatario soltanto per tale quantitativo. Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera f) l'organismo d'intervento può designare altri depositi per raggiungere il quantitativo indicato nell'offerta.

Qualora, con l'accettazione di più offerte per uno stesso deposito che presentino i medesimi prezzi per la stessa destinazione del burro, lo stesso tenore di materia grassa e lo stesso modo di utilizzazione, venga superato il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in causa. Tuttavia, qualora la ripartizione sfociasse nell'aggiudicazione di quantitativi inferiori a 5 t, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

4. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasmissibili.

TITOLO III

Esecuzione della gara

CAPITOLO 1

Esecuzione della vendita

Articolo 20

1. Ogni concorrente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento dei risultati della sua partecipazione alla gara particolare.

2. L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento, prima della presa in consegna del burro e nel termine di cui all'articolo 21, paragrafo 2 per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha affettuato il versamento entro il termine previsto, altre all'incameramento della cauzione di gara di cui all'articolo 17, paragrafo 1 la vendita è annullata per i quantitativi restanti.

Articolo 21

1. Non appena viene effettuato il versamento dell'importo di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e sono state costituite le cauzioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2 l'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

a) il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni enumerate nella frase introduttiva e l'offerta, identificata da un numero progressivo, alla quale il quantitativo in questione si riferisce;

b) il deposito frigorifero nel quale detto quantitativo è immagazzinato;

c) la data limite per il ritiro del burro;

d) la data limite per l'incorporazione nei prodotti finali;

e) il modo di utilizzazione scelto, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 e alla destinazione (formula A/C o formula B o formula D).

2. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario prende in consegna il burro che gli è stato aggiudicato. La presa in consegna può essere frazionata.

Nel caso in cui il versamento di cui all'articolo 20, paragrafo 2 sia stato effettuato, ma il burro non sia stato preso in consegna entro il termine previsto, il magazzinaggio del burro è a carico e a rischio dell'aggiudicatario a decorrere dal giorno successivo a quello di cui al paragrafo 1, lettera c).

3. Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'indicazione del regolamento nonché della destinazione (formula A/C o formula B o formula D) e il modo di utilizzazione del burro con riferimento alle relative disposizioni dell'articolo 3.

Il burro rimane nel suo imballaggio d'origine sino all'inizio delle operazioni di trasformazione, in conformità dell'articolo 3.

4. Per ragioni commerciali imperative e debitamente giustificate, l'organismo d'intervento autorizza, sotto il suo controllo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, un cambiamento di destinazione o di modo di utilizzazione del burro, in caso di applicazione dell'articolo 3, lettera b) o, prima dell'aggiunta di rivelatori, in caso di applicazione dell'articolo 3, lettera a).

CAPITOLO 2

Concessione dell'aiuto

Articolo 22

1. Ogni concorrente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento dei risultati della sua partecipazione alla gara particolare.

2. Qualora il concorrente sia dichiarato aggiudicatario, tale informazione concerne in particolare:

a) l'importo dell'aiuto concesso per i quantitativi di burro o di burro concentrato interessati e l'offerta, identifica da un numero progressivo, alla quale l'importo si riferisce;

b) se del caso, l'importo della cauzione di trasformazione;

c) la data limite per l'incorporazione nei prodotti finali;

d) il modo di utilizzazione prescelto con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 e la destinazione (formula A/C, formula B o formula D), fatta salva l'applicazione, nell'ambito del presente capitolo, delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 4.

3. L'aiuto viene versato all'aggiudicatario soltanto se, entro 12 mesi a decorrere dal termine di cui all'articolo 11, terzo trattino è stata fornita la prova:

a) per il burro:

— che ha soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a);

e

— che è stato incorporato nei prodotti finali entro il termine fissato all'articolo 11, terzo trattino o, qualora si applichi l'articolo 3, cui all'articolo 12, paragrafo 2;

b) per il burro concentrato:

— che è stato fabbricato rispettando i requisiti specificati nell'allegato IV entro il termine fissato all'articolo 11, primo trattino;

— che è stato incorporato nei prodotti finali entro il termine fissato all'articolo 11, terzo trattino o, qualora si applichi l'articolo 3, lettera a), che è stata costituita la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

4. L'aiuto è versato entro 60 giorni dalla presentazione all'organismo d'intervento delle prove di cui al paragrafo 3, proporzionalmente ai quantitativi per i quali tali prove sono fornite.

Tuttavia, la domanda di pagamento dell'aiuto può essere inoltrata una sola volta al mese e per gara.

Se i termini fissati all'articolo 11, primo o terzo trattino, vengono superati complessivamente di meno di 60 giorni per i prodotti di cui all'articolo 3, lettera b), l'aiuto è ridotto di 4 ECU/t per ogni giorno. Al termine di tale periodo l'ammontare che resta dell'aiuto è ridotto del 15 % e quindi del 2 % per ciascun giorno di ritardo supplementare.

In caso di non rispetto di un obbligo subordinato ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 e in assenza di una specifica sanzione prevista dal presente regolamento, l'aiuto è ridotto del 15 %.

In caso di forza maggiore o quando è in corso un'inchiesta amministrativa sul diritto all'aiuto, il pagamento viene effettuato solo dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.

TITOLO IV

Misure di controllo

Articolo 23

Per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri adottano le seguenti misure di controllo, il cui costo è a loro carico:

1. In occasione della fabbricazione del burro concentrato, con o senza aggiunta al burro dei rivelatori, l'organismo competente predispone controlli sul posto in funzione del programma di fabbricazione dello stabilimento, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), in modo che ogni offerta, quale è indicata nell'articolo 16, sia oggetto di almeno un controllo.

   I controlli comportano il prelievo di campioni e vertono in particolare sulle condizioni di fabbricazione nonché sul quantitativo e sulla composizione del prodotto ottenuto, in funzione del burro o della crema utilizzati.

   I controlli sono periodicamente completati, in funzione dei quantitativi trasformati, mediante l'esame approfondito e per sondaggio dei registri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) e, se del caso, della contabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) nonché mediante la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

2. Il controllo dell'incorporazione del burro concentrato o del burro nei prodotti intermedi deve avvenire secondo le modalità seguenti:

   a) il controllo degli stabilimenti interessati viene effettuato sul posto in funzione del programma di fabbricazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d) e, in maniera inopinata, in funzione delle quantità utilizzate e al massimo una volta al mese. Il controllo verte in particolare sulle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi e sul rispetto del loro tenore di materia grassa butirrica, quale dichiarato in conformità dell'articolo 9, lettera a), mediante:

      — l'esame dei registri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) al fine di verificare la composizione, quale dichiarata, dei prodotti fabbricati;

      — il prelievo di campioni e l'esame delle materie grasse utilizzate al fine di verificare la composizione indicata nei registri sopra citati;

      — il controllo delle entrate e delle uscite di prodotti.

   b) il controllo di cui alla lettera a) è completato dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento e, eventualmente, della contabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) nonché da un controllo approfondito dei registri di cui alla lettera a), effettuato:

      — per sondaggio, qualora si applichi l'articolo 3, lettera a),

      — per ciascuna partita di fabbricazione, qualora si applichi l'articolo 3, lettera b).

3. Il controllo dell'utilizzazione del burro concentrato o del burro o dei prodotti intermedi nei prodotti finali deve avvenire secondo le modalità seguenti:

   a) Il controllo degli stabilimenti interessati viene effettuato sul posto, allo scopo di accertare il rispetto della destinazione in rapporto alla formula indicata nell'offerta, sulla base dei registri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) ovvero della contabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b):

      — per ciascuna partita di fabbricazione, qualora si applichi l'articolo 3, lettera b);

      — per sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati, qualora si applichi l'articolo 3, lettera a) ma almeno una volta al mese se si tratta di stabilimenti nei quali vengono mensilmente incorporate 5 t o più di burro o del suo equivalente. Tali stabilimenti trasmettono il loro programma di fabbricazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera d).

   b) In caso di applicazione dell'articolo 3, lettera b), il controllo di cui alla lettera a) è effettuato al minimo una volta al mese ed è completato periodicamente mediante verifica del rispetto:

      — dell'articolo 1, secondo comma se è necessario, eventualmente, con il prelievo di campioni,

      — delle condizioni per il riconoscimento dello stabilimento,

      — dell'impegno assunto in virtù dell'articolo 3, lettera b). Tale disposizione non è applicabile allo stabilimento che non abbia rispettato il suo impegno.

4. In caso di applicazione dell'articolo 3, lettera b), per partita di fabbricazione si intende un quantitativo di prodotti fabbricati con burro o burro concentrato senza rivelatori, identificato in rapporto alla totalità o a parte di un'offerta quale descritta all'articolo 16.

   In caso di applicazione dell'articolo 3, lettera a), il controllo di cui al punto 2, lettera a), e al punto 3, lettera a), secondo trattino, viene effettuato identificando i

quantitativi utilizzati in riferimento alle offerte descritte all'articolo 16.

5. Tuttavia, in caso di applicazione dell'articolo 3, lettera a), il controllo previsto al punto 3 si considera effettuato se l'aggiudicatario o, se del caso, il venditore presenta una dichiarazione dell'utilizzatore finale che si applica a tutte le vendite, nella quale quest'ultimo:

— conferma il proprio impegno, che figura nel contratto di vendita, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino di effettuare l'incorporazione nei prodotti finali;

— riconosce di essere a conoscenza delle sanzioni nelle quali può incorrere se, in occasione di un controllo effettuato dai poteri pubblici, risultasse che gli obblighi sottoscritti non sono stati adempiuti.

Senza pregiudizio delle sanzioni, stabilite o da stabilire dallo Stato membro interessato, è dovuta all'organismo d'intervento una somma pari all'importo della cauzione di trasformazione, di cui all'articolo 18, paragrafo 2 relativa ai quantitativi interessati.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo di ogni anno per l'anno precedente, i casi di applicazione del presente trattino.

Il presente punto si applica unicamente se l'utilizzatore finale si impegna per iscritto ad acquistare nel corso di un anno un quantitativo massimo di 6 t di burro o di 5 t di burro concentrato oppure, lo stesso quantitativo in prodotti intermedi. Esso non è più applicabile all'utilizzatore finale che non abbia rispettato il proprio impegno.

Articolo 24

Anche i prodotti di cui all'articolo 1, secondo comma sono soggetti al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1687/76, a decorrere dall'avvio delle operazioni di cui all'articolo 6 fino all'incorporazione nei prodotti finali. Le indicazioni specifiche da apporre nella casella 44 del documento amministrativo unico o nelle caselle più appropriate del documento giustificativo del carattere comunitario dei prodotti o nelle caselle 104, 106 e 107 dell'esemplare di controllo T 5 sono quelle figuranti nella parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, al punto 25, A, lettera b) o c).

TITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 25

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatto eccezione per gli articoli 9, 10 e 23, l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un unico Stato membro.

Articolo 26

I regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 2220/85 si applicano, salvo specifica disposizione contraria, nel quadro del presente regolamento. La sanzione del non rispetto di un obbligo subordinato, prevista nel quadro del presente regolamento, è esclusiva di sanzioni previste al regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 27

La conversione in moneta nazionale della cauzione di gara di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del prezzo minimo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'importo massimo dell'aiuto di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e del prezzo o dell'aiuto che pagheranno o riceveranno gli aggiudicatari viene effettuata applicando il tasso di conversione agricolo valido alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare.

Articolo 28

Per quanto riguarda il burro aggiudicato ed i prodotti di cui all'articolo 1, secondo comma, il burro concentrato di cui all'articolo 5 e i prodotti di cui all'articolo 9 per la parte di materia grassa butirrica, gli importi compensativi monetari applicabili sono uguali agli importi compensativi monetari fissati a norma del regolamento (CEE) n. 1677/85, previa applicazione del coefficiente indicato nell'allegato I, parte 5 del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.

Articolo 29

I regolamenti (CEE) n. 262/79 e (CEE) n. 1932/81 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

Il visto e i riferimenti agli articoli di detto regolamento devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato V.

Articolo 30

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1988 alle quantità aggiudicate posteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO I

Prodotti da incorporare per tonnellata di burro concentrato o di burro

(articolo 6, paragrafo 1, primo trattino)

I prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, sono i seguenti:

I:

a) — 250 g di 4 idrossi-3-metossi-benzaldeide ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,

ovvero

— 100 g di 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse (1),

nonché

b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % della parte acida esterificata,

ovvero

— 150 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-β-olo) avente un grado di purezza di almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-β-olo) avente un grado di purezza di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenenti al massimo il 7,5 % di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = Δ 5,22-ergostadien-3-β-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-β-olo).

II: o

a) 20 g di estere etilico dell'acido beta-apo-8-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico,

e

b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % sulla parte acida esterificata,

ovvero

— 150 g di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-β-olo) avente un grado di purezza di almeno 95 % calcolato sul prodotto ad essere incorporato,

ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-β-olo) avente un grado di purezza di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = Δ 5,22-ergostadien-3-β-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-β-olo).

III: o

a) 250 kg di zucchero raffinato semolato o in polvere,

e

b — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % della parte acida esterificata (2),

ovvero

— 150 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-β-olo) avente un grado di purezza di almeno 95 % calcolato sul prodotto ad essere incorporato (1),

(1) Il metodo d'analisi da seguire per controllare tale disposizione è quello applicato dai servizi ufficiali dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione in prodotti finiti.

(2) In tal caso, il prodotto finale ha un tenore minimo di materie grasse del 79,1 %.

ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-β-olo) avente un grado di purezza di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = Δ 5,22-ergostadien-3-β-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5 stigmasten-3-β-olo).

ALLEGATO II

Prodotti da incorporare per tonnellata di burro concentrato o di burro

(articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino)

I prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino sono i seguenti:

I:

a) — 250 grammi di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,

ovvero

— 100 grammi di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse (1),

nonché

b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di β-sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-β-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo ($C_{28}H_{48}O$ = Δ 5-ergosten-3-β-olo), e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-β-olo).

II: o

a) 20 grammi di estere etilico dell'acido β-apo-8' -carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico,

e

b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di β-sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-β-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo ($C_{28}H_{48}O$ = Δ 5-ergosten-3-β-olo), e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, fra i quali lo stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-β-olo) (2).

III: o

a) 250 kg di zucchero raffinato semolato o in polvere,

e

b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di B-sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-β-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo ($C_{28}H_{48}O$ = Δ 5-ergosten-3-β-olo) e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, fra i quali lo stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-β-olo).

---

(1) Il metodo di analisi da seguire per controllare tale disposizione è quello applicato dai servizi ufficiali dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione in prodotti finiti.

(2) In quest'ultimo caso, il prodotto finale ha un tenore minimo di materie grasse del 79,8 %.

ALLEGATO III

Prodotti da incorporare per tonnellata di burro concentrato o di burro

(articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino)

I prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino sono i seguenti:

I:

a) 20 g di estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico,

e

b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % sulla parte acida esterificata,

ovvero

— 150 g stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = Δ 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 4 % di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-beta-olo),

o II:

a) I composti che determinano l'aroma di una o più spezie sotto forma di olio di oleoresina, quali in particolare l'olio di cipolle, l'olio d'aglio, l'olio di estragone, ecc., in quantità sufficiente a percepirne il sapore, previa diluizione del burro concentrato e marcato con un olio neutro nella proporzione 1 : 2, conformemente al principio della proposta di norma provvisoria ISO/TC ISO/TC 12 N 150,

e

b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % sulla parte acida esterificata,

ovvero

— 150 g di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almendo 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = Δ 5,22-ergastadien-3-beta-olo) e al massimo il 4 % di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-beta-olo),

o III:

a) — 500 g di timolo (5 metil-2-isopropil-1-fenolo; $C_{10}H_{14}O$) avente un grado di purezza di almeno 99 %,

ovvero

— 500 g di eugenolo (4-allil-2-metossifenolo; $C_{10}H_{12}O_2$) avente un grado di purezza di almeno 99 %,

ovvero

— 10 g di capsaicina (trans-8-metil-N-vanillil-6-nonenammide; $C_{18}H_{27}NO_3$) contenuta nell'oleoresina di Capsicum,

e

b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo di acido enantico del 95 % della parte acida esterificata,

ovvero

— 150 g di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$) = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = Δ 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 4 % di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-beta-olo).

ALLEGATO IV

Requisiti qualitativi del burro concentrato puro

Materie grasse del latte: 99,8 % minimo

Umidità e componenti non grassi del latte: 0,2 % massimo

Acidi grassi liberi: 0,35 % massimo (espresso in acido oleico)

Numero di perossidi: 0,5 % massimo (in milliequivalenti di ossigeno attivo per kg)

Gusto: carattersitico

Odore: assenza di odori estranei

Neutralizzanti, agenti antiossidanti e conservanti: assenti

ALLEGATO V

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CEE) n. 262/79	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
—	Articolo 6
—	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 8
Articolo 7	Articolo 9
Articolo 8	Articolo 10
Articolo 9	Articolo 11
Articolo 10	Articolo 12
Articolo 10 bis	—
Articolo 11	Articolo 13
Articolo 12	Articolo 14
Articolo 13	Articolo 15
Articolo 14	Articolo 16
Articolo 15	Articolo 17
Articolo 16	Articolo 18
Articolo 17	Articolo 19
Articolo 18	Articolo 20
Articolo 19	Articolo 21
Articolo 20	Articolo 22
Articolo 21	—
Articolo 22	—
Articolo 23	—
—	Articolo 23
—	Articolo 24
—	Articolo 25
—	Articolo 26
—	Articolo 27
Articolo 24	Articolo 28
Articolo 25	Articolo 29
Articolo 26	Articolo 30

ALLEGATO VI

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CEE) n. 1932/81	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 1
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 11
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 8
—	Articolo 10
Articolo 3	Articolo 13
Articolo 4	Articolo 14
Articolo 5	Articolo 16
Articolo 6	Articolo 17
Articolo 7	Articolo 18
Articolo 8	Articolo 19
Articolo 9	Articolo 20
Articolo 10	Articolo 23
Articolo 11	Articolo 22
Articolo 12	—
Articolo 13	Articolo 28
Articolo 14	Articolo 30